



Via Appia Nuova, 281 – int. 1
00183 - Roma (RM)
amus-aeronautica@pec.it

**ALLA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
ROMA**

pec: persomil@postacert.difesa.it

Prot. N. 305/2026

OGGETTO: Richiesta di chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 1876 del Codice dell'Ordinamento Militare – Trattamento economico del personale richiamato in servizio dal congedo e dall'ausiliaria – Prassi del richiamo “senza assegni”.

e, per conoscenza,

ALLO STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

ROMA

pec: stamadifesa@postacert.difesa.it

STATO MAGGIORE AERONAUTICA – U.C.A.G.

ROMA

pec: stataereo@postacert.difesa.it

1. La scrivente Associazione Professionale a Carattere Sindacale tra Militari (APCSM) intende sottoporre all'attenzione una questione di rilevante portata giuridica ed economica che sta interessando un numero crescente di militari congedati e in ausiliaria richiamati in servizio, in una fase, come ben noto, nella quale l'Aeronautica Militare sta attraversando una fase di significative e perduranti carenze di organico che hanno assunto carattere strutturale. Le forti contrazioni di personale registrate negli ultimi anni, unite alle crescenti esigenze operative e addestrative della Forza Armata, hanno determinato una situazione di oggettiva difficoltà nel garantire la piena funzionalità dei reparti e dei servizi.

2. In tale contesto, l'Amministrazione ha fatto ricorso in misura sempre più massiccia e sistematica all'istituto del richiamo in servizio del personale in ausiliaria, ai sensi dell'art. 986 del Codice dell'Ordinamento Militare. Tale disposizione prevede espressamente che il militare in congedo possa essere richiamato in servizio “con o senza assegni, in qualsiasi circostanza e per qualunque durata”.

Ora, appare evidente che il ricorso al richiamo in servizio non risponde più a esigenze eccezionali o temporanee, ma costituisce ormai una necessità primaria e strutturale dell'Aeronautica Militare, al fine di sopperire alle gravi carenze di organico e garantire la continuità operativa dei reparti. Il personale richiamato viene impiegato in attività ordinarie e continuative, spesso in posizioni chiave per il funzionamento dei servizi, e non in compiti marginali o occasionali.

Cionondimeno, la prassi applicativa emersa conduce sistematicamente al richiamo del personale in ausiliaria nella modalità “senza assegni”, ciò che comporta la corresponsione, in favore di detto personale, esclusivamente dei compensi per lavoro straordinario, mentre per il resto il personale continua a percepire il trattamento pensionistico o l'indennità di ausiliaria già in godimento.



Via Appia Nuova, 281 – int. 1
00183 - Roma (RM)
amus-aeronautica@pec.it

Tale modalità operativa, pur formalmente riconducibile alla previsione normativa del richiamo “senza assegni” di cui all’art. 986, comma 3, lett. a) C.O.M., solleva tuttavia fondate perplessità in ordine alla sua compatibilità con il disposto dell’art. 1876 del medesimo C.O.M., rubricato “Norma di salvaguardia per il personale trattenuto in servizio ovvero richiamato dal congedo o dall’ausiliaria”, il quale stabilisce espressamente che “al personale trattenuto in servizio ovvero richiamato con assegni dal congedo o dalla posizione ausiliaria spetta il trattamento economico di attività, se più favorevole rispetto al trattamento di quiescenza e all’indennità di ausiliaria in godimento”.

La norma in questione, di chiara portata garantistica, è volta a tutelare il personale che, pur avendo già maturato il diritto al trattamento pensionistico o all’indennità di ausiliaria, viene richiamato a prestare servizio attivo per sopperire alle esigenze organizzative dell’Amministrazione. Il principio sotteso alla disposizione è quello di assicurare che il militare richiamato non subisca un pregiudizio economico rispetto alla condizione di quiescenza o di ausiliaria, garantendogli il trattamento più favorevole tra quello di attività e quello già in godimento.

La ratio della norma assume particolare rilievo quando – come nel caso dell’Aeronautica Militare – il richiamo in servizio non risponde a esigenze eccezionali o temporanee del militare interessato, ma costituisce un interesse primario e strutturale dell’Amministrazione che, in presenza di gravi carenze di organico, necessita del contributo del personale congedato per garantire la funzionalità dei reparti e, in tale contesto, appare evidente che il richiamo in servizio si configura come un vero e proprio strumento di gestione delle risorse umane utilizzato dall’Amministrazione per far fronte a carenze organiche strutturali, e non come una mera facoltà concessa al militare congedato di prestare occasionalmente servizio.

La prassi del richiamo sistematico “senza assegni” con corresponsione del solo compenso per lavoro straordinario appare configurare una sostanziale elusione della ratio della norma di salvaguardia, in quanto:

- a) il personale richiamato presta effettivamente servizio, con tutti gli obblighi, i vincoli e le responsabilità connessi allo status di militare in servizio, come espressamente previsto dall’art. 982 C.O.M., secondo cui “il militare in congedo, richiamato o trattenuto, è soggetto alle leggi e alle disposizioni vigenti per il personale in servizio permanente, in quanto applicabili”;
- b) il richiamo risponde a esigenze organizzative primarie e strutturali dell’Amministrazione, non a una libera scelta o a un interesse esclusivo del militare congedato. Come rilevato dalla giurisprudenza amministrativa, “il richiamo in servizio non può essere invocato ed unilateralmente preteso al fine di soddisfare esigenze esclusivamente riconducibili all’ex dipendente” (TAR Lazio, Sez. II Ter, sent. n. 4072/2020). È l’Aeronautica Militare ad avere un interesse primario e prevalente al richiamo, in presenza di gravi carenze di organico che non possono essere altrimenti colmate;
- c) la corresponsione del solo trattamento pensionistico o dell’indennità di ausiliaria (integrato dal compenso per lavoro straordinario) risulta economicamente meno favorevole rispetto al trattamento economico di attività che spetterebbe al militare in servizio permanente con pari grado e anzianità, circostanza che determina un pregiudizio economico per il personale richiamato;
- d) la qualificazione formale del richiamo come “senza assegni” non può essere utilizzata per eludere l’obbligo di verifica comparativa tra i due trattamenti economici previsto dall’art. 1876 C.O.M. La norma, infatti, non distingue tra richiamo “con assegni” e richiamo “senza assegni”, ma si riferisce genericamente al “personale richiamato dal congedo o dalla



Via Appia Nuova, 281 – int. 1
00183 - Roma (RM)
amus-aeronautica@pec.it

posizione ausiliaria”, stabilendo che a tale personale “spetta il trattamento economico di attività, se più favorevole”.

Sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di affermare con chiarezza che ai sensi dell’art. 100 R.D. n. 3458/1928, ai sottufficiali richiamati dal congedo provvisti di pensione è dovuto lo stipendio, mentre la pensione continua in luogo dello stipendio solo se più favorevole; grava sull’Amministrazione l’onere di verificare quale tra i due trattamenti - pensionistico e stipendiale - sia più favorevole, procedendo alla relativa corresponsione (cfr. TAR Lazio, Sez. II, sent. n. 4053/2014 e sent. n. 3115/2015).

La giurisprudenza amministrativa ha costantemente affermato che il richiamo in servizio del personale militare in congedo o in ausiliaria costituisce un istituto eccezionale e residuale, espressione di ampia discrezionalità amministrativa, che presuppone la sussistenza di “effettive esigenze di servizio non altrimenti risolvibili con il personale disponibile” (nel senso, TAR Friuli Venezia Giulia, sent. n. 67/2024; TAR Campania – Sez. Salerno, sent. n. 1317/2015; TAR Piemonte, sent. n. 989/2022).

Peraltro, tale orientamento giurisprudenziale si è formato in relazione a fattispecie in cui il richiamo in servizio veniva richiesto dal militare interessato e l’Amministrazione ne valutava discrezionalmente l’opportunità in relazione alle proprie esigenze organizzative: nella situazione odierna, di contro, la situazione è radicalmente diversa: non si tratta di valutare discrezionalmente l’opportunità di accogliere singole istanze di richiamo, ma di far fronte a gravi e strutturali carenze di organico che rendono il richiamo in servizio del personale congedato e in ausiliaria una necessità primaria e continuativa dell’Amministrazione.

In tale contesto, il richiamo in servizio perde il carattere di eccezionalità e residualità che la giurisprudenza gli attribuisce, per assumere la natura di strumento ordinario di gestione delle risorse umane, funzionale a garantire la piena operatività della Forza Armata.

3. Alla luce di quanto esposto, la scrivente Associazione ritiene che la prassi del richiamo sistematico “senza assegni” con corresponsione del solo compenso per lavoro straordinario configuri una sostanziale inattuazione dell’art. 1876 C.O.M., in quanto non viene effettuata alcuna verifica comparativa tra il trattamento economico di attività e quello pensionistico o di ausiliaria in godimento né viene garantito al militare richiamato il trattamento più favorevole, come espressamente previsto dalla norma; ciò determina una disparità di trattamento rispetto al personale richiamato “con assegni”, pur a fronte di identiche prestazioni lavorative e di identiche esigenze organizzative dell’Amministrazione, che finisce per scaricare sul personale richiamato il costo economico delle carenze di organico, costringendo militari che hanno già maturato il diritto alla quiescenza a prestare servizio attivo con un trattamento economico assai inferiore a quello che spetterebbe loro in servizio permanente.

Tanto premesso, voglia codesta Direzione Generale impartire le necessarie disposizioni affinché, superata ogni contraria argomentazione non fondata sul diritto, si possa determinare con chiarezza il perimetro applicativo del più volte menzionato art. 1876 C.O.M., verificando quali siano i criteri utilizzati dall’Amministrazione per determinare se procedere al richiamo “con assegni” o “senza assegni” (atteso che tale scelta produce rilevanti conseguenze sul trattamento economico del personale interessato e che, in presenza di gravi carenze strutturali di organico, il richiamo risponde a un interesse primario dell’Amministrazione e non del militare).



Via Appia Nuova, 281 – int. 1
00183 - Roma (RM)
amus-aeronautica@pec.it

Si auspica altresì che vengano impartite direttive uniformi affinché, in tutti i casi di richiamo in servizio di personale in ausiliaria, venga effettuata la verifica comparativa prevista dall'art. 1876 C.O.M. e venga garantito al militare il trattamento più favorevole, indipendentemente dalla qualificazione formale del richiamo come “con assegni” o “senza assegni”.

Si confida in un sollecito riscontro alla presente, riservandosi ogni ulteriore iniziativa a tutela degli interessi rappresentati.

Roma, 14 marzo 2026

AMUS - Aeronautica
IL SEGRETARIO GENERALE
Tommaso BRASILE